versione febbraio 2026

IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E L'EVENTUALE CHIUSURA DEL CONTO

Cosa è possibile fare?

è possibile **trasferire** da un conto tenuto presso una banca (di seguito, **"conto originario"** e **"banca originaria"**) ad un altro conto tenuto presso un'altra banca (di seguito, **"nuovo conto"** e **"nuova banca"**), **facendone richiesta alla nuova banca, i seguenti servizi di pagamento**:

- **ordini permanenti di bonifico** in uscita (es. pagamento affitti) e bonifici in entrata (es. accredito stipendio/pensione);
- **addebiti diretti** (es. pagamento utenze, rate mutuo/prestito).

È inoltre possibile trasferire sul nuovo conto il **saldo positivo** del conto originario.

Si possono trasferire, secondo le proprie esigenze, solo **una parte** (cd. "trasferimento parziale") oppure **tutti** i bonifici e/o gli addebiti diretti (cd. "trasferimento totale"). Si può inoltre richiedere che gli eventuali bonifici in proprio favore che dovessero essere ricevuti sul conto originario nei 12 mesi successivi alla data in cui si fa il trasferimento siano reindirizzati sul nuovo conto (c.d. reindirizzamento automatico). Quando il servizio di reindirizzamento dei bonifici cessa oppure quando il cliente non chiede il reindirizzamento automatico, la banca originaria informa tempestivamente il cliente o l'ordinante dei bonifici della cessazione del servizio di reindirizzamento.

Insieme al trasferimento totale, se lo si vuole, può essere richiesta anche la **chiusura del conto originario**.

La predetta modalità di trasferimento si applica ai *conti correnti* e precisamente ai *conti di pagamento*, cioè ai conti aperti per eseguire versamenti, prelevamenti e trasferimenti di fondi (cd. operazioni di pagamento), alle *carte prepagate* con IBAN e ai *Libretti di Risparmio* contrassegnati da IBAN

In quali casi si può richiedere il trasferimento?

Il trasferimento (sia parziale che totale) può essere richiesto solo se il conto originario e il nuovo conto sono:

- intestati a clienti **consumatori**[1];
- pari intestazione;
- espressi nella **stessa valuta**;
- tenuti entrambi presso **banche** situate **in Italia**.

[1] Cioè persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

N.B.: in assenza anche di una sola di queste condizioni, **si può chiedere alla banca di indicare delle soluzioni alternative**.

A chi si può richiedere il trasferimento?

Per richiedere il trasferimento, **occorre rivolgersi alla nuova banca** e firmare un apposito **modulo di richiesta** indirizzato sia alla Nuova Banca che alla Banca Originaria e che la prima invia alla seconda. Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il modulo va letto con attenzione e compilato con cura. La nuova banca può dare tutte le informazioni e l'assistenza necessarie.

*Tra le altre informazioni, nel modulo va indicata la data in cui si vuole che avvenga il trasferimento sul nuovo conto, chiamata **data di efficacia del trasferimento**. Questa data deve seguire di almeno 13 giorni lavorativi[2] la data in cui viene sottoscritto il modulo di richiesta.*

Quali sono i tempi e i costi?

Il trasferimento viene eseguito dalla nuova banca entro **12 giorni lavorativi** dalla data in cui viene sottoscritta la richiesta ed è efficace sul nuovo conto a partire dal giorno lavorativo successivo. Il cliente ha la possibilità di indicare nel modulo di richiesta una diversa data di efficacia che deve essere in ogni caso successiva al 13° giorno lavorativo decorrente dalla data di sottoscrizione del modulo di richiesta presso la Banca Nuova.

N.B.: in caso di obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto originario, laddove richiesta, la banca originaria informa immediatamente il consumatore ed è tenuta ad effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento, incluso il trasferimento del saldo positivo disponibile dal conto originario al nuovo conto (ma non anche la chiusura del conto originario) entro il predetto termine di 12 giorni lavorativi.

Ai bonifici e agli addebiti diretti trasferiti sul nuovo conto vengono applicate le condizioni economiche concordate con la nuova banca

La nuova banca e la banca originaria **non addebitano spese** al consumatore per l'offerta di questa modalità di trasferimento.

In caso di mancato rispetto dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente (che potrebbe essere la nuova banca o la banca originaria) è tenuta a risarcire il consumatore con una **penale fissa di 40 euro** maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi della legge 108/96 (i.e. Legge sull'usura) nel periodo di riferimento.

E per i reclami?

In caso di contestazioni, se si intende presentare un **reclamo** riguardo allo svolgimento del servizio di trasferimento, si debbono seguire le modalità indicate nel foglio informativo del conto di pagamento presso la banca alla quale il reclamo è rivolto (nuova banca o banca originaria, a seconda del caso). Se la risposta della banca non perviene entro i successivi 30 giorni o se perviene entro tale termine ma non è ritenuta soddisfacente, si può ricorrere all'Arbitro Bancario e

[2] I *giorni lavorativi* vanno dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.

Finanziario istituito dalla Banca d'Italia (ABF). Il modulo necessario è reperibile in rete, all'indirizzo *www.arbitrobancariofinanziario.it*.

NOTA BENE

Come detto, il trasferimento dei servizi di pagamento e l'eventuale chiusura del conto si possono richiedere alla **nuova banca**.

In alternativa, rimane la possibilità per il consumatore di rivolgersi alla banca originaria per ricevere supporto per eseguire il trasferimento e l'eventuale chiusura del conto. Anche in questo caso, si ricevono tutte le informazioni sui moduli da compilare, sui materiali da restituire, sull'eventuale revoca/trasferimento/modifica dei servizi collegati al conto, ecc. Inoltre, è possibile farsi un'idea dei tempi impiegati dalla banca per chiudere un conto consultando i Fogli Informativi dei conti correnti che la banca offre ai consumatori. Ciascuna banca, infatti, è tenuta a pubblicare nei Fogli Informativi i propri tempi massimi di chiusura del conto corrente.

I riferimenti di legge di questo testo

La presente informativa è mirata ad illustrare quanto previsto in materia di "trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento" dal ***D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 37*** *pubblicato il 30 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale n. 75 in attuazione delle disposizioni di cui all'art.10 del Capo III della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (cd. Payment Accounts Directive).*